

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 30706/18 del 12/12/2023.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA DISCIPLINA ECONOMICA E GIURIDICA DELLE POSIZIONI DI PARTICOLARE RESPONSABILITA'. INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DEL 13/12/2010 E SUCCESSIVI ACCORDI.

Il giorno martedì 12/12/2023, alle ore 10,30, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig.ra Ornella BADERY ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

Confederazioni Sindacali:

CGIL - IGOR DE BELLI
CISL - JEAN DONDEYNAL
SAVT - ALBERTINEU CLAUDIO
UIL - BIZZOTTO RAMIRA

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL - IGOR DE BELLI
CISL/FP - CHIOCCA PASQUALETTO
SAVT/FP - GUIDO ROSITA MAURO CRETERI
UIL/FPL - BIZZOTTO RAMIRA
CONAPO - LUIGI SACCHELLI

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 04/12/2023 n. 1455 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato Accordo per la disciplina economica e giuridica delle posizioni di particolare responsabilità. Integrazione e modificazione dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010 e successivi accordi.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 04/12/2023 n. 1455 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante, con le integrazioni richieste dal Presidente del COREPOC con nota prot. n. 30585 del 11/12/2023 contenute nella nota congiunta allegata al testo di accordo.

Il Presidente
del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ornella BADERY)

Confederazioni Sindacali:

CGIL	-	_____
CISL	-	_____
SAVT	-	_____
UIL	-	_____

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL	-	_____
CISL/FP	-	_____
SAVT/FP	-	_____
UIL/FPL	-	_____
CONAPO	-	_____

Art. 1.....	3
(Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle contrattazioni)	3
Art. 2.....	4
Area delle posizioni di particolare responsabilità.....	4
Art. 3.....	4
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare responsabilità	4
Art. 4.....	5
Trattamento economico accessorio.....	5
Art. 5.....	6
(Ulteriori disposizioni in favore degli Enti Locali e degli altri Enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010).....	6
Art. 6.....	7
(Indennità di reggenza e di supplenza per i responsabili amministrativi assegnati alle Istituzioni scolastiche).....	7
Art. 7.....	7
(Indennità per attività che richiedono elevata professionalità)	7
Art. 8.....	8
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 135 (Salario di risultato) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 07/12/2017).....	8
Art. 9.....	8
(Sostituzione dell'articolo 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dai C.C.R.L. del 07/11/2018 e 31/05/2023).....	8
Art. 10	9
(Suppressione degli articoli 036 (Area delle posizioni di particolare professionalità), 037 (conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti), 175 (Misura della retribuzione di posizione) e 175 bis (Costituzione ed utilizzazione del fondo destinato al finanziamento delle deleghe dirigenziali) del Testo Unico del 13/12/2010).....	9
Art. 11.....	9
(Sostituzione del comma 4 dell'articolo 011 (Informazione) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 7/11/2018).....	9
Art. 12	10
(Sostituzione del comma 1 dell'art. 155bis (Norme specifiche applicabili in caso di esercizio associato di funzioni in convenzione tra ambiti territoriali, Comuni, Unités des Communes e associazioni di Comuni) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 7/12/2017)	10
Art. 13	10
(Sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 027 (Classificazione del personale) del Testo Unico del 13/12/2010).....	10
Art. 14	11
(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 090 (Personale escluso) del Testo Unico del 13/12/2010).....	11
Art. 15	12

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 128 (Struttura della retribuzione) del Testo Unico del 13/12/2010)	12
Art. 16	12
(Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 (Trattamento di fine rapporto di lavoro) dell'Allegato A (Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto (TFR) al Testo Unico del 13/12/2010)	12
Art. 17	13
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 181 (Copertura assicurativa) del Testo Unico del 13/12/2010)	13
Art. 18	13
(Sostituzione della declaratoria concernente la Cat. D di cui all'All. B dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.")	13

**ACCORDO PER LA DISCIPLINA ECONOMICA E GIURIDICA DELLE POSIZIONI
DI PARTICOLARE RESPONSABILITA'. INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE
DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO
DELLA VALLE D'AOSTA DEL 13/12/2010 E SUCCESSIVI ACCORDI**

L'articolo 2 della l.r. 17 luglio 2023, n. 9 che modifica il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 è nuovamente intervenuto sulla disciplina degli incarichi di particolare posizione organizzativa oggi denominati incarichi di posizione di particolare responsabilità. In applicazione del disposto normativo tali posizioni verranno previamente individuate dagli organi di direzione politico-amministrativa sulla base del proprio assetto organizzativo, gli stessi dovranno definirne le competenze ed i relativi poteri di firma e/o di gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, nonché della loro rilevanza verso l'esterno. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine conferito mediante selezione comparativa.

Per quanto concerne gli Enti locali di cui alla l.r. 54/1998 privi di posizioni dirigenziali oltre al Segretario dell'ente locale, si precisa che gli stessi continuano ad applicare quanto disposto dalla l.r. 54/1998, tuttavia si stabilisce che la determinazione del valore economico della retribuzione di posizione da riconoscere ai dipendenti di categoria D cui viene attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi deve avvenire sulla base di quanto disposto all'articolo 4 (Trattamento economico accessorio) del presente accordo.

Inoltre il presente C.C.R.L. prevede la possibilità per gli Enti di procedere, nell'ambito delle risorse del Fondo Unico Aziendale, ad incentivare il proprio personale appartenente alle categorie C, posizione economica C2 e D che, in base all'organizzazione dell'Ente presso il quale opera, svolgono compiti di tutoraggio e coordinamento di altro personale, hanno specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti di particolare complessità, svolgono attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, svolgono attività di staff/ricerca e/o studio, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

Con la presente ipotesi di accordo si definisce la disciplina contrattuale di natura economica e giuridica delle posizioni di particolare responsabilità e si procede all'integrazione e modificazione del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010, a seguito della direttiva 3/2023, impartita dal Comitato Regionale per le Politiche Contrattuali (COREPOC).

Art. 1

(Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle contrattazioni)

1. Il presente contratto ha durata triennale e si applica a tutti gli enti del comparto unico regionale di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010 che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro.
2. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente accordo, lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2024.
3. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza delle

Amministrazioni interessate da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'articolo 48 della l.r. n. 22/2010.

4. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo

Art. 2

Area delle posizioni di particolare responsabilità

1. Al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione del personale di categoria D, gli enti, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione al proprio modello organizzativo, possono istituire, nell'ambito delle strutture dirigenziali, permanenti, temporanee o di progetto, posizioni di particolare responsabilità (di seguito P.P.R.) caratterizzate da elevata complessità professionale e/o organizzativa. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di particolare responsabilità, conferito in conformità all'art. 3 (Conferimento e revoca degli incarichi di particolare responsabilità) del presente C.C.R.L.. Tali posizioni richiedono responsabilità amministrativa e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle competenze assegnate ed ai relativi poteri di firma, alla gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, nonché alla rilevanza verso l'esterno.
2. Gli incarichi relativi alle P.P.R. possono essere conferiti al personale inquadrato nell'ambito della categoria D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3

Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare responsabilità

1. Gli enti istituiscono posizioni di particolare responsabilità, previamente individuate da parte degli organi di direzione politico amministrativa, all'atto dell'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture organizzative, in base al proprio modello organizzativo, con definizione delle competenze e dei relativi poteri di firma e/o della gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, nonché della loro rilevanza verso l'esterno. Gli stessi organi di direzione politico amministrativa individuano, altresì, i requisiti professionali, i requisiti culturali, le capacità professionali, l'esperienza acquisita e il titolo di studio, necessari per il conferimento dei singoli incarichi.
2. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine conferito, dai dirigenti delle strutture presso le quali sono individuate, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con atto scritto e motivato. Le stesse possono essere rinnovate con le medesime formalità.
3. L'incarico è conferito tramite selezione comparativa, mediante valutazione comparata dei curricula, sulla base dei requisiti professionali, dei requisiti culturali, delle capacità professionali, dell'esperienza acquisita e del titolo di studio/titoli di

studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso alla categoria D, necessari per il conferimento dei singoli incarichi, nonché della valutazione individuale relativa all'ultimo triennio. I criteri e le procedure di selezione comparativa per il conferimento degli incarichi sono definiti da ciascun ente mediante regolamento interno previo confronto con le organizzazioni sindacali.

4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del dirigente competente, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi e nei seguenti casi:
 - valutazione annuale negativa degli obiettivi attribuiti;
 - prolungata assenza del dipendente di durata non inferiore a 3 mesi consecutivi;
 - violazione degli obblighi contrattuali che diano luogo a sanzioni disciplinari superiori al richiamo o misure cautelari di sospensione dal servizio;
5. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema di valutazione della performance adottato dai singoli enti.
6. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e, qualora avvenga a seguito di valutazione negativa, comporta altresì la perdita del salario di risultato secondo quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dai singoli enti.
7. Gli enti locali di cui alla l.r. 54/1998 con meno di cinque dirigenti operano il confronto con le organizzazioni sindacali a livello di settore e non di singolo ente al fine di garantire uniformità di trattamento all'interno del settore. Il Comune di Aosta può unirsi al confronto a livello di settore.
8. Gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010 possono, al fine di garantire uniformità di trattamento tra di loro, operare il confronto con le organizzazioni sindacali a livello di settore e non di singolo ente.

Art. 4

Trattamento economico accessorio

1. Il trattamento economico accessorio collegato all'incarico di P.P.R. di cui all'art. 2 è costituito dalla retribuzione di posizione.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 18.000,00 lordi suddivisa su tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna P.P.R.. Ciascun Ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative, che tengono conto dei seguenti macro fattori:
 - della rilevanza, anche verso l'esterno, di ciascuna P.P.R. individuata;
 - delle responsabilità amministrative, contabili e gestionali correlate ad ogni singola P.P.R.;
 - della complessità delle specifiche funzioni relative all'incarico da svolgere.

Il peso totale dei tre macro fattori deve essere pari a 100, si riserva ad ogni singolo Ente, nell'ambito delle proprie peculiarità organizzative e dimensionali, l'attribuzione del peso ad ogni singolo macro fattore.

Per ogni macro fattore sopra indicato è attribuito un punteggio in base alle seguenti fasce:

RILEVANZA	RESPONSABILITA'	COMPLESSITA'
ALTA	ALTA	ALTA
MEDIA	MEDIA	MEDIA
BASSA	BASSA	BASSA

Ciascun Ente individuerà il punteggio da attribuire alle fasce alta, media e bassa e alle fasce di punteggio finale (es. A, B, C) con i corrispondenti importi di retribuzione di posizione.

3. La retribuzione di posizione non assorbe le altre competenze accessorie previste dal contratto ad eccezione di quanto previsto all'articolo 154, comma 1, lettere b), c), d), f) e g) del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010 così come modificato dal presente accordo
4. L'istituzione delle P.P.R. di cui all'articolo 5 comma 5 della l.r. 22/2010 da parte degli enti di cui all'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 22/2010 è finanziata in sede di adozione dei propri bilanci, anche attraverso operazioni di razionalizzazione della spesa, fermi restando gli equilibri di bilancio. Le P.P.R. non gravano sul Fondo Unico Aziendale.

Art. 5

(Ulteriori disposizioni in favore degli Enti Locali e degli altri Enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010)

1. Gli enti locali di cui alla L.R. 54/98 privi di posizioni dirigenziali oltre al segretario dell'ente locale applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 4 e 4bis della l.r. 54/1998.
2. Gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010, diversi dalla Regione e dagli enti locali, privi di posizioni dirigenziali applicano i principi degli articoli 2 (Area delle posizioni di particolare responsabilità), 3 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare responsabilità) e 4 (Trattamento economico accessorio) a dipendenti della categoria D cui sia attribuita la responsabilità amministrativa e di risultato - formalmente individuati - secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
3. Ai soggetti responsabili degli enti di cui ai commi 1 e 2 è attribuita una retribuzione di posizione il cui valore economico è stabilito dai medesimi enti nell'ambito dei limiti definiti dall'articolo 4 (Trattamento economico accessorio). Qualora in virtù di convenzioni tra enti locali un dipendente incaricato di responsabilità degli uffici e dei servizi si trovi a svolgere le proprie funzioni su due enti, allo stesso dovrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione maggiorata del 10%, nel caso in cui si trovi a svolgere le proprie funzioni su più di due Comuni allo stesso dovrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione maggiorata del 15%.
4. La retribuzione di posizione non assorbe le altre competenze accessorie previste dal contratto ad eccezione di quanto previsto all'articolo 154, comma 1, lettere b), c), d), f) e

g) del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010 così come modificato dal presente accordo e non grava sul Fondo Unico Aziendale

Art. 6

(Indennità di reggenza e di supplenza per i responsabili amministrativi assegnati alle Istituzioni scolastiche)

1. In caso di assenza o impedimento superiore a quindici giorni del responsabile amministrativo, assegnato a ogni istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), può essere attribuito un incarico ad interim, sino al rientro del titolare, ad altro responsabile amministrativo, previo suo assenso, in servizio presso l'Istituzione scolastica più vicina, all'interno dello stesso comune, o, in subordine, presso quella ubicata nei comuni limitrofi, con preferenza per l'Istituzione scolastica dello stesso ordine e grado. Per i periodi di supplenza al dipendente è dovuta, in ragione del maggior impegno e dell'aumento di responsabilità, un'indennità di supplenza pari a euro 3.600,00 annui lordi, rapportati ai giorni di effettivo incarico. Tale trattamento è dovuto qualora vi siano almeno 30 giorni di affidamento nell'arco dell'anno solare, con esclusione dei periodi di ferie. Al superamento dei 30 giorni viene erogata l'indennità di supplenza a partire dal primo giorno.
2. In caso di vacanza del posto in organico, può essere attribuito un incarico ad altro responsabile amministrativo, previo suo assenso, in servizio presso l'Istituzione scolastica più vicina, all'interno dello stesso comune, o, in subordine, presso quella ubicata nei comuni limitrofi, con preferenza per l'Istituzione scolastica dello stesso ordine e grado. Per i periodi di reggenza al dipendente è dovuta, in ragione del maggior impegno e dell'aumento di responsabilità, un'indennità di reggenza pari a euro 3.600,00 annui lordi rapportati ai giorni di effettivo incarico.

Art. 7

(Indennità per attività che richiedono elevata professionalità)

1. Per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento, da parte dei dipendenti della categoria D, che non risultino titolari di incarico di P.P.R., e della categoria C, posizione C2, di:
 - a) compiti di tutoraggio e coordinamento di altro personale;
 - b) specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti di particolare complessità;
 - c) attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione;
 - d) attività di staff e/o di studio, ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;

è riconosciuta un'indennità i cui valori sono ricompresi tra un minimo di euro 2.000,00 ed un massimo di euro 5.000,00 annui lordi per dodici mensilità, erogabili mensilmente, in relazione alle risorse del Fondo Unico Aziendale di cui all'articolo 153 del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010 e fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 135 dello stesso Testo Unico.

Art. 8

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 135 (Salario di risultato) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 07/12/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 135 (Salario di risultato) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“1. Allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti e il loro contributo alla maggiore efficienza dell'Amministrazione e alla qualità del servizio pubblico è erogato il salario di risultato, nella misura minima media di euro 900,00, da liquidarsi entro il 30 giugno di ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dai sistemi di misurazione e valutazione della performance adottati dai singoli enti.”

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dai C.C.R.L. del 07/11/2018 e 31/05/2023)

1. L'articolo 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 154

(Utilizzo del Fondo unico aziendale)

1. Il fondo unico aziendale di cui all'articolo 153 è destinato a finanziare:
 - a) il salario di risultato;
 - b) i progetti di gruppo;
 - c) attività per particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 041 del Testo Unico del 13.12.2010;
 - d) particolari indennità accessorie di cui all'articolo 162;
 - e) l'indennità di stato civile di cui all'articolo 18 del CCRL del 7 novembre 2018;
 - f) le indennità per lavori eseguiti in somma urgenza e in amministrazione diretta di cui all'articolo 22 del C.C.R.L. del 31 maggio 2023;
 - g) indennità per attività che richiedono elevata responsabilità di cui all'articolo 7 del presente C.C.R.L..
2. Le situazioni di cui ai punti b), c) ed f) di cui al comma 1 non sono cumulabili con il punto g), mentre ognuna di esse è cumulabile con il salario di risultato.
3. Il salario di risultato è di ammontare minimo medio pari ad euro 900,00 per dipendente ed è disciplinato dall'articolo 135 così come modificato dal C.C.R.L. del 7.12.2017 e dal presente accordo.
4. Le attività che richiedono particolare professionalità, esperienza e/o responsabilità sono disciplinate dall'articolo 7 del presente accordo e le risorse finanziarie ad esse destinate sono definite nell'ambito della contrattazione decentrata in materia di Fondo Unico Aziendale.
5. I progetti di gruppo consistono nella definizione di specifici progetti individuati dagli enti o dagli ambiti territoriali e sono finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti. I progetti sono definiti in qualunque momento dell'anno e la loro dimensione economica è rapportata ai mesi di durata del progetto. A fine anno l'Ente valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti con i progetti e

ridetermina la valorizzazione economica in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. Ogni dipendente non può beneficiare di importi superiori a euro 2.000,00 anche se interessato a più progetti di gruppo, e comunque non può superare i 2.500,00 euro qualora sia interessato contemporaneamente alle fasi di incentivazione di cui al comma 1 lettere b) e c).

6. La contrattazione decentrata definisce le risorse destinate al finanziamento delle voci di cui alle lettere b), c), d) e), f) e g) nel limite massimo del 35% dell'ammontare complessivo del Fondo Unico aziendale.”

Art. 10

(Suppressione degli articoli 036 (Area delle posizioni di particolare professionalità), 037 (conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti), 175 (Misura della retribuzione di posizione) e 175 bis (Costituzione ed utilizzazione del fondo destinato al finanziamento delle deleghe dirigenziali) del Testo Unico del 13/12/2010)

1. Gli articoli 036, 037, 038, 039, 040, 175 e 175bis del Testo Unico del 13/12/2010 sono soppressi.

Art. 11

(Sostituzione del comma 4 dell'articolo 011 (Informazione) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 7/11/2018)

1. Il comma 4 dell'articolo 011 del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“4. Sono oggetto di informazione:

- a) gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, le modalità dirette all'assunzione del personale e la gestione complessiva delle risorse umane;
- b) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- c) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- d) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologici e della domanda di servizi;
- e) i criteri generali per le politiche dell'orario di servizio e di lavoro, l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro e le attività compatibili con il telelavoro ed il lavoro agile;
- f) i criteri generali per la mobilità interna;

- g) l'individuazione di eventuali nuovi profili;
- h) i criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzione e personale;
- i) criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione di particolare responsabilità;
- j) criteri per la graduazione degli incarichi di posizione di particolare responsabilità;
- k) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del telelavoro, criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al telelavoro, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
- l) criteri generali dei sistemi di valutazione della performance.

Art. 12

(Sostituzione del comma 1 dell'art. 155bis (Norme specifiche applicabili in caso di esercizio associato di funzioni in convenzione tra ambiti territoriali, Comuni, Unités des Communes e associazioni di Comuni) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 7/12/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 155bis del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“1. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi comunali la spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione ai Responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 5 (Disposizioni in favore degli enti locali e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010) del C.C.R.L. in materia di P.P.R., che svolgono le proprie funzioni su più enti, è ripartita tra gli enti associati secondo quanto previsto dalle relative convenzioni. Parimenti avviene nel caso del compenso di cui all'articolo 041 (Attività per particolari esigenze di servizio).”

Art. 13

(Sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 027 (Classificazione del personale) del Testo Unico del 13/12/2010)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 027 (Classificazione del personale) del Testo Unico del 13/12/2010 sono così sostituiti:

“1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista l'istituzione dell'area delle posizioni di particolare responsabilità, secondo la disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 del CCRL in materia di posizioni di particolare responsabilità.

2. Ogni categoria si articola nelle seguenti posizioni:

- a) Categoria A: Posizione A = Ausiliari

- b) Categoria B: Posizione B1 = Operatore qualificato
Posizione B2 = Operatore specializzato
Posizione B2S = Operatore socio sanitario
Posizione B3 = Capo Operatore
- c) Categoria C: Posizione C1 = Aiuto collaboratore
Posizione C2 = Collaboratore
- d) Categoria D: Posizione D = Funzionario.

Ogni ente individua all'interno di ogni categoria e posizione i vari profili professionali, ferme restando le dotazioni organiche in essere alla data di stipulazione del contratto.

I dipendenti degli EE.LL. inquadrati nella categoria D mantengono l'assegno ad personam di euro 774,69 quale quota non riassorbita nella retribuzione fino ad esaurimento dei dipendenti aventi diritto.

Nel caso di conferimento dell'incarico di posizione di particolare responsabilità, la retribuzione di posizione spettante dovrà assorbire il suddetto importo di euro 774,69 per tutta la durata dell'incarico."

Art. 14

(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 090 (Personale escluso) del Testo Unico del 13/12/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 090 (Personale escluso) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

"2. I lavoratori titolari di un incarico di posizione di particolare responsabilità e della relativa retribuzione di posizione di cui agli articoli 2 (Area delle posizioni di particolare responsabilità), 3 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare responsabilità) e 4 (Trattamento economico accessorio) del CCRL in materia di P.P.R., ed i lavoratori incaricati di responsabilità degli uffici e dei servizi di cui all'art. 5 (Disposizioni in favore degli Enti Locali e degli altri Enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010) del medesimo CCRL, possono ottenere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico e alla relativa retribuzione di posizione. Fanno eccezione i lavoratori che pur titolari delle posizioni di particolare responsabilità, dipendono da Enti che hanno una sola unità nella dotazione organica della corrispondente categoria D in possesso dei requisiti utili per l'attribuzione dell'incarico di P.P.R.. Fanno altresì eccezione i lavoratori incaricati di responsabilità degli uffici e dei servizi che dipendono dagli Enti di cui alla l.r. 54/1998 che hanno una sola unità nella dotazione organica di quello specifico servizio della corrispondente categoria D. In detti casi e a condizione di espresso consenso da parte dell'Ente, i lavoratori interessati possono usufruire di part-time con conseguente retribuzione di posizione, di cui all'articolo 4 (Trattamento economico accessorio) del presente CCRL, rapportata alla prestazione effettivamente resa."

Art. 15

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 128 (Struttura della retribuzione) del Testo Unico del 13/12/2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 128 (Struttura della retribuzione) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“1. La struttura della retribuzione del personale inquadrato nelle categorie si compone delle seguenti voci:

- trattamento fondamentale:
 - a) stipendio tabellare di cui all'articolo 2, comma 2 tabella f) del CCRL del 31.05.2023;
 - b) retribuzione individuale di anzianità;
 - c) indennità di bilinguismo;
 - d) assegno personale, ove spettante;

- trattamento accessorio
 - a) indennità pensionabile (C.F.V.);
 - b) indennità di servizio attivo della casa da gioco di Saint-Vincent;
 - c) indennità prestazioni tecniche per LL.PP.;
 - d) indennità di fine servizio;
 - e) indennità di comando;
 - f) indennità di amministrazione;
 - g) indennità di polizia mineraria;
 - h) indennità di trasferta fissa;
 - i) indennità di cassa economato;
 - j) indennità dovute da specifiche disposizioni: turno, funzione, vigilanza, p.s., rischio, reperibilità, giornaliera centralinisti non vedenti, mareggio valori, ecc.;
 - k) indennità particolari (personale educativo asili nido, polizia locale);
 - l) compenso per lavoro straordinario;
 - m) salario di risultato;
 - n) indennità per particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 041;
 - o) retribuzione di posizione per le posizioni di particolare responsabilità e per i responsabili degli uffici e dei servizi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del C.C.R.L. in materia di P.P.R.;
 - p) indennità dei Vigili del fuoco.”

Art. 16

(Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 (Trattamento di fine rapporto di lavoro) dell'Allegato A (Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto (TFR) al Testo Unico del 13/12/2010)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 (Trattamento di fine rapporto di lavoro) dell'Allegato A (Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto (TFR)) al Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“e) retribuzione di posizione di cui agli articolo 4 e 5 del CCRL in materia di P.P.R..”

Art. 17

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 181 (Copertura assicurativa) del Testo Unico del 13/12/2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 181 (Copertura assicurativa) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

"1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito un incarico di P.P.R. di cui agli articoli 2 (Area delle posizioni di particolare responsabilità), 3 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare responsabilità) e 4 (Trattamento economico accessorio) del CCRL in materia di P.P.R., e dei dipendenti incaricati di responsabilità degli uffici e dei servizi degli enti locali di cui all'art. 5 (Disposizioni in favore degli Enti Locali e degli altri Enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010) del medesimo CCRL, o altri particolari incarichi, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa."

Art. 18

(Sostituzione della declaratoria concernente la Cat. D di cui all'Al. B dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.")

"CATEGORIA D

Appartengono a questa categoria:

- 1) i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, nelle unità operative o unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti e del cui andamento sono responsabili, svolgono funzioni di direzione, di coordinamento e controllo di attività di rilevante importanza. Le funzioni della Categoria "D" devono essere esplicitate nel modello organizzativo degli enti e vi si devono evidenziare la natura direttiva sia nell'attività svolta sia nel coordinamento delle persone;
In particolare le attività prestate sono caratterizzate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle seguenti specificità:
 - a) cognizioni di tipo plurispecialistico e di livello elevato la cui base teorica è acquisibile tramite il conseguimento di un titolo di studio di laurea breve o diploma di laurea ed il cui profilo pratico è costituito dall'esperienza acquisita e dalla necessità di costante aggiornamento;
 - b) attività di natura tecnica, amministrativa, contabile e socio assistenziale, consistente nella istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione di dati, richiedente elevata e specifica preparazione professionale;
 - c) criticità operative di elevata complessità fondata su modelli teorici non immediatamente impiegabili, accompagnata da un'elevata ampiezza delle possibili soluzioni;

- d) organizzazione di attività, direzione coordinamento di unità operative o unità di livello non dirigenziale intendendo per unità operative o unità di livello non dirigenziale gli ambiti lavorativi costituiti da risorse umane, finanziarie e strumentali incardinate in una struttura dirigenziale e volte allo svolgimento di specifiche funzioni individuate nel modello organizzativo;
 - e) relazioni sia interne, di natura negoziale e complessa, gestite anche tra strutture diverse da quelle di appartenenza, sia esterne con altre istituzioni, di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale, sia intrattenute direttamente con gli utenti, anche a tipologia complessa e negoziale;
 - f) autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, l'iniziativa può manifestarsi anche nell'individuazione dei procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; responsabilità dei risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo eventualmente coordinato;
- 2) lavoratori che svolgono, in modo non ripetitivo, funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico quali attività di ricerca, studio, elaborazione e progettazione: Le attività prestate devono caratterizzarsi per le specificità indicate per i dipendenti di cui al punto 1 con l'eccezione di quanto previsto dalla lettera "d".

NOTA CONGIUNTA

Le parti congiuntamente stabiliscono, al fine di supportare gli enti destinatari del presente accordo nell'applicazione dello stesso, quanto segue:

- 1) che per "area delle posizioni di Particolare Responsabilità", di cui all'articolo 2 del presente accordo, non si intende un'area di nuovo e superiore inquadramento del personale appartenente alla categoria D;
- 2) che la mobilità richiesta dal dipendente titolare dell'incarico di Posizione di Particolare Responsabilità, costituisce causa di revoca dell'incarico di PPR da attuarsi con le modalità e le regole disciplinate dal regolamento applicativo dell'ente di appartenenza;
- 3) che gli altri enti locali operano, al fine di garantire uniformità di trattamento tra di loro, il confronto con le organizzazioni sindacali a livello di settore e non di singolo ente al fine della predeterminazione dei criteri di graduazione delle Posizioni di Particolare Responsabilità, tenendo conto di quanto disciplinato dall'articolo 4 del presente accordo, con l'eventuale esclusione del Comune di Aosta che può operare a livello di singolo ente.